



COMUNE DI TODI

STATUTO

(DECRETO LEGISLATIVO 18. 08. 2000 N° 267)

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 47 DEL 1 APRILE 2004

MODIFICATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 11 FEBBRAIO
2010 E N. 31 DEL 29 MAGGIO 2014

TITOLO I
NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

CAPO I
AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art.1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune tutela il proprio territorio ed opera per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.
4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Art.2
Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha la sua sede legale nella Città di Todi, presso i Palazzi del Capitano e del Popolo, ubicati in Piazza del Popolo, n.29/30.
2. Le adunanze degli organi collegiali di svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità e per particolari esigenze.
3. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 19/9/1994, la cui riproduzione grafica è custodita presso la Residenza Comunale: "di rosso, all'aquila di argento col volo abbassato, le ali caricate da due aquilotti di nero, entrambi con la testa a destra, essa aquila coronata con corona all'antica di argento di cinque punte visibili, afferrante con gli artigli il bastone scorciato, posto in fascia, di nero, col drappo di argento panneggiato sul bastone, convesso verso la punta, con le estremità ricadenti in palo, bastone e drappo attraversanti la coda dell'aquila. Ornamenti esteriori da Città."

4. Il Gonfalone, il cui originale è custodito nella sala del Consiglio Comunale è così descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 19/9/1994: “drappo interzato in palo, il primo e il terzo di rosso, il secondo di bianco, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stesso sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro.”.
5. Nelle cerimonie ufficiali ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, la Giunta Comunale può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
6. Il Gonfalone è accompagnato dal Sindaco o da chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani in alta uniforme.
7. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale, ove sussista un pubblico interesse.

Art.3 **Popolazione e territorio**

1. Il Comune di Todi è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Todi città, capoluogo in cui si trova la sede comunale, e delle frazioni di Asproli, Cacciano, Camerata, Canonica, Casemasce, Cecanibbi, Chioano, Colvalenza, Cordigliano, Crocefisso, Duesanti, Ficareto, Fiore, Frontignano, Ilci, Izzalini, Loreto, Lornano, Montemolino, Montenero, Monticello, Pantalla, Pesciano, Petraro, Pian di Porto, Pian di San Martino, Pontecuti, Porchiano, Quadro, Ripaioli, Romazzano, Rosceto, San Damiano, San Giorgio, Torrececona, Torregentile, Vasciano.
2. Il territorio comunale, delimitato con il piano topografico nazionale approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, si estende per 222,01 Km² e confina con i Comuni di Collazzone, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecchio, Baschi, Orvieto, San Venanzo, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano.

Art.4 **Funzioni**

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e

dell'adeguatezza organizzativa.

4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
5. Il Comune coordina, gestisce e favorisce le attività di promozione della città e del territorio avvalendosi della collaborazione di strutture di soggetti pubblici e privati ai quali potrà erogare anche contributi economici. A tal fine potrà stipulare accordi, convenzioni, partecipare e/o costituire società ed associazioni, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art.5 **Statuto comunale**

1. L'autonomia normativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali, che costituiscono limite inderogabile, è esercitata con il presente Statuto e con i regolamenti generali del Comune.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge.
3. Lo Statuto, dopo l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione dello stesso, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Lo Statuto, approvato, è altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
6. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art.6 **Modifiche ed abrogazione dello Statuto**

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui all'art.1, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n.267, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate con le modalità di cui alla Legge ed al presente Statuto.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria diversa dalla previsione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che sia stata respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla data della deliberazione di reiezione.
4. L'abrogazione totale dello Statuto è disposta con la deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dalla data di entrata in vigore

del nuovo Statuto.

Art.7 **Regolamenti**

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Tutti i regolamenti, soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
4. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.

Art.8 **Albo Pretorio**

1. Nella Sede Comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Uno o più dipendenti comunali, individuati e nominati con decreto del Sindaco, curano la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

CAPO II **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 9 **Principi fondamentali**

Il Comune di Todi:

1. ispira la propria azione ai principi fondamentali della Costituzione e ai valori di libertà, eguaglianza, pace, non violenza, giustizia;
2. ispira la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità e pari opportunità nella società e nel lavoro operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e alla disabilità;
3. opera nel rispetto della propria storia, delle tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari della sua gente;

4. partecipa allo sviluppo del processo dell'unificazione europea e si impegna a partecipare ad ogni iniziativa finalizzata al raggiungimento di una concreta realizzazione di essa;
5. promuove la cooperazione fra i popoli nell'ambito degli accordi internazionali;
6. favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
7. favorisce la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di interesse generale; garantisce l'accesso alle informazioni relative all'attività dell'Ente ed assicura la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi che li riguardano;
8. concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali opportunità formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro favorendo l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri a cui garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza e all'integrazione in una moderna società multietnica. Adotta come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo interculturale della comunità;
9. tutela i diritti dei bambini e delle bambine, ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; nello stesso modo protegge gli anziani quali detentori di un patrimonio di memorie e tradizioni da cui tutta la comunità può trarre insegnamento e ne favorisce la formazione nei luoghi abituali anche attraverso azioni di volontariato che consentano loro una normale vita di relazione;
10. adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia e tutela ogni altra forma di convivenza.

Art. 9 bis **Pari opportunità**

Il Comune di Todi opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità. A tal fine:

- garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;
- ispira la propria azione a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero.

Art.10 **Disposizioni generali**

1. Il Comune di Todi adotta la programmazione come metodo democratico di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e pubblicità; sottopone a valutazione il risultato del proprio operato.
2. Il Comune di Todi, nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove, coordina ed indirizza l'attività di tutti gli enti dipendenti o a partecipazione comunale al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo della comunità.

Art.11

Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1. Il Comune di Todi persegue e garantisce una attiva tutela dell'ambiente ed adotta le misure necessarie alla valorizzazione e alla conservazione dell'habitat di tutti gli organismi viventi; promuove interventi coinvolgendo le comunità locali al fine di salvaguardare il suolo ed il soprassuolo boscato ed il sottosuolo, la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce l'impiego di fonti rinnovabili di energia e concorre alla rimozione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, visivo e elettromagnetico. Adotta misure di prevenzione per la sicurezza degli abitati.

Art.12

Promozione della cultura

1. Il Comune di Todi promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni e ne favorisce la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune di Todi favorisce lo scambio culturale tra i popoli, incoraggiando e sviluppando il turismo giovanile e sociale e le iniziative di gemellaggio con altre città e la cooperazione internazionale.

Art.13

Interventi in campo economico

1. Il Comune di Todi promuove lo sviluppo economico, la crescita e l'occupazione del proprio territorio; favorisce l'autonoma iniziativa imprenditoriale privata e cooperativa; collabora con la Regione e la Provincia alla realizzazione di politiche e servizi per l'impiego.
2. Il Comune di Todi orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio - economico del territorio comunale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'imprenditorialità ed all'occupazione, in particolare di quella giovanile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi.
3. Il Comune di Todi favorisce la programmazione integrata e di area vasta, in accordo con altri Comuni e con la Provincia; assicura la gestione dei servizi pubblici secondo criteri di economicità, adeguatezza, efficienza ed efficacia ricercando la partecipazione di soggetti pubblici e privati; promuove la gestione associata dei servizi in accordo con altri Comuni per ridurre i costi e per migliorare la qualità dei servizi.
4. Il Comune di Todi coordina le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità, produttività ed efficienza dell'impresa e del servizio da rendere ai consumatori; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico, in quanto espressione della cultura locale; adotta misure di intervento per favorire lo sviluppo degli insediamenti industriali in un organico rapporto con il territorio e le zone residenziali; concorre alla promozione ed allo sviluppo di un organico sistema agro-alimentare-industriale attraverso la diffusione della conoscenza della legislazione nazionale, regionale e comunitaria; favorisce le produzioni tipiche e di qualità incoraggiando la creazione di marchi di tutela dei prodotti tipici locali; sostiene, inoltre, lo sviluppo delle forme associative, cooperative e consortili tra produttori; favorisce lo sviluppo delle attività turistico - ricettive

come necessario momento di promozione e valorizzazione economica delle risorse proprie del territorio.

5. Il Comune di Todi promuove e sostiene le forme di associazionismo economico, la cooperazione, le imprese senza scopo di lucro.
6. Il Comune di Todi promuove ed organizza in proprio o con altri soggetti pubblici o privati attività che possono favorire l'occupazione e lo sviluppo della città e del territorio in tutti i settori.

Art.14

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune di Todi promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, industriali, turistici e commerciali, e nel rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune di Todi attua un sistema di trasporti e di circolazione adeguati alle necessità di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze produttive, scolastiche, turistiche. Favorisce la mobilità alternativa con apposite infrastrutture e con politiche di tutela della qualità dell'aria.
3. Il Comune di Todi promuove con idonei strumenti la prevenzione del territorio contro i rischi di dissesto idrogeologico, di esondabilità e sismico, a tutela dei cittadini e degli abitati.
4. Il Comune di Todi realizza il piano di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica ed ispira il proprio operato al fine di assicurare il diritto all'abitazione a tutti i cittadini.

Art.15

Istruzione

1. Il Comune di Todi, al fine di favorire l'istruzione pubblica e gratuita a tutti i cittadini organizza idonei servizi scolastici nell'intero territorio comunale e sostiene con apposite iniziative l'attività didattica.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e favorisce l'organizzazione di idonei servizi.
3. Promuove il pieno accesso all'istruzione, allo studio, ai servizi educativi a tutte le bambine e i bambini, con idonee politiche di diritto allo studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
4. Promuove l'integrazione scolastica dei bambini stranieri residenti nel Comune, sostenendo l'apprendimento della lingua italiana.
5. Il Comune di Todi opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione, alla luce della legislazione vigente di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

Art.16

Politiche sociali e sanitarie

Il Comune di Todi:

1. pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana, della sua salute ed integrità;
2. concorre a garantire il diritto alla salute contribuendo alla definizione di un Piano Sanitario che assicuri idonei servizi sanitari sul territorio, adeguate attività di educazione sanitaria, di informazione e prevenzione;
3. nel quadro degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale nonché della verifica dei risultati conseguiti dalla ASL e della stessa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
4. incoraggia politiche sociali e sanitarie pubbliche rivolte alla tutela delle persone ed a contrastare ogni forma di dipendenza;
5. garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili;
6. sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;
7. si impegna a garantire alla popolazione l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione secondo politiche di inclusione sociale;
8. esplica il ruolo previsto per l'Ente dal D.Lgs. 04/05/2001 n. 207, attraverso l'esercizio di una corretta attività di vigilanza e controllo sulle IPAB del suo territorio, alle quali riconosce l'essenziale funzione in campo sociale dalle stesse da sempre esercitata, nei confronti delle quali intende altresì svolgere anche un ruolo propositivo e di impulso.

Art.17

Valorizzazione dei beni culturali

1. Il Comune di Todi considera il patrimonio storico artistico, archeologico, demo – etno -antropologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio come preziosa testimonianza della sua comunità e del processo di sviluppo, lo assume come un complesso unitario di risorse, ne promuove una piena valorizzazione, esaltandone le specifiche vocazioni e garantendone prioritariamente la tutela, la conservazione e la collocazione.
2. Il Comune di Todi riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dal suo centro urbano e da quelli frazionali, ed il paesaggio come espressione della cultura e della identità della comunità locale e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio comunale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
3. Il Comune di Todi concorre alla salvaguardia della memoria storica della comunità, favorisce la ricerca e la conoscenza della storia comunale e promuove la conservazione e la fruizione delle espressioni della cultura locale con particolare riferimento alla lingua, al costume e alle tradizioni popolari.

Art.18
Promozione dello Sport e del Tempo Libero

1. Il Comune di Todi promuove lo sviluppo dello sport, inteso come complesso di attività ed esercizi, individuali o di gruppo, svolti per migliorare le capacità motorie, fisiche e psicofisiche, con finalità agonistiche, igieniche o ricreative.
2. La pratica sportiva è riconosciuta come forma di tutela attiva della salute fisica e mentale, di promozione dei valori sociali, e di formazione della persona umana.
3. Il Comune di Todi si impegna a realizzare ed adeguare gli impianti sportivi di utilizzazione pubblica, che rispondano alle esigenze delle discipline sportive di base più largamente praticate in forma amatoriale o agonistica, individuale o di gruppo.
4. Il Comune di Todi ricerca la collaborazione con le società sportive esistenti sul proprio territorio, anche attraverso gli organismi partecipativi previsti, promuove la collaborazione con le società sportive nella gestione delle strutture e dei servizi sportivi.
5. Il Comune di Todi riconosce altresì la valenza sociale di Associazioni ricreative e del tempo libero non direttamente riconducibili al comma1.
6. Il Comune di Todi promuove infine la realizzazione di spazi, percorsi ed occasioni per la migliore utilizzazione del tempo libero, e delle attività ricreative e motorie non riconducibili al comma1.

Art.19
Associazionismo, volontariato e centri sociali

1. Il Comune di Todi valorizza ed aiuta anche con il sostegno economico le libere forme associative, le associazioni del volontariato e del privato sociale, favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive senza fini di lucro, promuove la creazione di idonee strutture servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni secondo modalità disciplinate dal relativo regolamento.
2. Il Comune di Todi sostiene le attività di Associazioni e Comitati organizzati su base frazionale o di Quartiere portatori di interessi generali della popolazione, ne incoraggia le iniziative e le attività, mettendo a disposizione spazi ed immobili di proprietà comunale con apposite convenzioni.
3. Il Comune di Todi può istituire, con delibera consiliare, "centri di vita sociale", sia nella città che sul territorio, sia per dar luogo al decentramento di taluni uffici o servizi, sia per favorire la vita associativa, che l'aggregazione tra comunità frazionali, interfrazionali o rionali e l'incontro fra le diverse fasce di età, quale momento di crescita e di integrazione tra generazioni. A tale fine utilizzerà proprie strutture per il cui funzionamento potrà stipulare convenzioni con associazioni del volontariato, con comitati frazionali di quartiere od associazioni portatrici di interessi generali senza fini di lucro, presenti sul territorio, privilegiando quelle che rappresentano maggiormente la collettività di quel territorio o rione. Le suddette convenzioni dovranno indicare i criteri per la fruizione delle strutture, tenendo conto della necessità di riservare all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitarvi attività istituzionali, servizi, partecipazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art.20

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dalla legge.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art.21

Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
4. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, previo espletamento della procedura di seguito indicata. A tale riguardo, Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di esibire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte.

8. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
9. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 22 **I Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente mediante presentazione di interrogazioni e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito da un Consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

Art.23 **Prerogative delle minoranze consiliari**

1. Le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite. Tali commissioni hanno compiti di stimolo, monitoraggio e verifica rivolti alla costruzione ed al corretto esercizio dei controlli interni. La deliberazione di istituzione delle commissioni previste nel presente comma deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati e stabilire composizione, oggetto e durata.
3. Per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Consiglio negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la rappresentanza

della minoranza, si applica il principio della maggioranza semplice e quello del voto limitato, assicurando comunque la non interferenza tra maggioranza e minoranza. In rappresentanza della minoranza e nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza che, nella votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in Gruppi, secondo le disposizioni del regolamento, che stabilisce la composizione, il funzionamento, i mezzi finanziari loro assegnati per l'esercizio delle funzioni. Ogni gruppo regolarmente costituito, ha diritto, nei limiti delle disponibilità dell'amministrazione Comunale, ad avere un locale al fine di svolgere al meglio il proprio mandato.

Art.25

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco; procede poi, alla elezione del Presidente del Consiglio e di due Vicepresidenti, di cui uno espressione della minoranza consiliare, che costituiscono l'ufficio di presidenza del consiglio.
4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
5. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della commissione elettorale comunale, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.26

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed due Vicepresidenti eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto.
2. Non può essere eletto il Sindaco.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consesso, qualora dopo il primo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione, da effettuarsi nella stessa seduta, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale seconda votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà, di seguito, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultimo scrutinio abbiano riportato il

maggior numero di voti.

5. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.
6. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
7. I due Vicepresidenti sono eletti applicando il principio della maggioranza semplice e quello del voto limitato.
8. I Vicepresidenti sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, secondo i criteri fissati dal regolamento.
9. Al Presidente e ai Vicepresidenti è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

Art.27

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.28

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, al Consiglio stesso per l'approvazione.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza

- assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
 6. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.

Art.29

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) atti normativi:
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
 - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare
 - b) atti di programmazione:
 - programmi
 - piani finanziari
 - relazioni previsionali e programmatiche
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
 - conti consuntivi
 - c) atti di decentramento:
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
 - d) atti relativi al personale:
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
 - e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
 - convenzioni fra Comuni e fra Comune e provincia
 - accordi di programma, qualora comportino variazione degli strumenti urbanistici
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
 - f) atti relativi a spese pluriennali:
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti:

- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

h) atti relativi a servizi, aziende, istituzioni, società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

- concessioni di pubblici servizi

- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) atti relativi alla disciplina dei tributi:

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) atti di nomina:

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

- nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

n) atti elettorali e politico – amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

- surrogazione dei consiglieri

- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

- nomina della commissione elettorale comunale

- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

- esame e discussione di interrogazioni

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con questi atti, la

partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità internazionale, nazionale e locale.

Art.30

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio del mandato, istituisce nel suo seno Commissioni consiliari permanenti, compresa quella per la revisione dello statuto e dei regolamenti, per l'esercizio delle proprie funzioni
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. Le commissioni permanenti hanno poteri consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi, il Segretario ed il Direttore, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
5. Il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e dei servizi, il Segretario ed il Direttore possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
7. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art.31

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata di un terzo dei consiglieri, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, di controllo e garanzia determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria, a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.
4. E' in facoltà dei commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta

successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art.32 **Adunanze del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Le riunioni consiliari si svolgono in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente in relazione al tempo intercorrente tra la convocazione e la riunione.
3. In seduta ordinaria debbono essere trattate le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. Le sedute ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni non festivi prima del giorno stabilito per l'adunanza; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
6. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
7. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
8. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
9. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art.33 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti.
3. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti per il Presidente, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
6. Il regolamento assicura spazi e risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.34 **Pubblicità delle spese elettorali**

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare al Segretario comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno successivo alla presentazione fino al giorno delle elezioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati Consiglieri ed i rappresentanti delle liste, presentano al Segretario comunale il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla presentazione e restano depositati in Comune per la consultazione, anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

CAPO III **IL SINDACO**

Art.35 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, di cui è membro.
2. Il Sindaco rappresenta istituzionalmente il Comune, ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri

organi comunali e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art.36

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nomina, convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune, assicurando la rappresentanza di ciascun genere, presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina i membri delle Commissioni comunali, ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio Comunale da leggi intervenute dopo la n.142 dell'8/06/1990, o norme statutarie.
7. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e, previa delibera di Giunta, il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di

protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
12. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
13. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente in ogni giudizio e conferisce la procura alla lite al difensore prescelto. Allo stesso Sindaco è altresì attribuito, previa deliberazione della Giunta Comunale, il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite.

Art.37

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art.38

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art.39 **Cessazione dalla carica di Sindaco**

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio comunale nella seduta di cui al comma precedente, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV **LA GIUNTA**

Art.40 **Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra un minimo di quattro ed un numero massimo di sette, compreso il Vice Sindaco.
2. E' attribuita al Sindaco, nell'ambito dei limiti numerici di cui sopra, la determinazione in concreto del numero degli Assessori da nominare, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, avendo cura che all'interno dell'organo siano rappresentati entrambi i sessi e tenendo conto che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico.
4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto

subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi, anche non completi, la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
8. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
9. La Giunta all'atto dell'insediamento, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
10. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
11. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni e mozioni.

Art.41

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art.42

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

4. La Giunta promuove e resiste alle liti, adottando apposita deliberazione, con la quale autorizza il Sindaco a stare in giudizio. Con lo stesso atto provvede ad individuare il difensore.

Art.43

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art.44

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

CAPO V

NORME COMUNI

Art.45

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di

espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre per i responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art.46
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
A tal fine il Comune:
 - a) favorisce la costituzione di comitati o altri organismi che siano espressione delle comunità di quartiere o di frazione ed il collegamento degli stessi con gli organi comunali;
 - b) favorisce la creazione di centri comunali di partecipazione nei quartieri e nelle frazioni, dotando gli stessi di uno o più locali e delle attrezzature necessarie;
 - c) favorisce la costituzione di organismi a livello comunale e per settori di pubblici interessi generali, denominati "consulte", aventi finalità di supporto tecnico e propositivo, costituiti da esperti di nomina consiliare e da rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata e da esponenti designati dalle categorie economiche e sociali;
 - d) favorisce la costituzione di organismi rappresentativi delle istanze dei giovani e degli anziani;
 - e) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - f) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - g) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; cura, a tal fine, la creazione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa; in particolare cura la più ampia informazione dei cittadini sui bilanci preventivi e consuntivi, sugli strumenti urbanistici, sulla

valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche e sui regolamenti. Per la più ampia informazione ai cittadini, il Comune potrà avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione e potrà promuovere un apposito organo di stampa, al fine di garantire l'informazione in ordine al governo dell'Ente, ai servizi da esso erogati e ad ogni altra questione di rilevanza economica e sociale per la comunità.

Art.47

Istanze, Petizioni e Proposte e forme di consultazione della popolazione

1. I cittadini, singoli o associati, i cittadini dell'Unione europea e gli extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, aventi la residenza nel Comune, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze o petizioni per richiedere interventi a tutela di interessi collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Ad ogni istanza o petizione deve essere data risposta scritta, dopo l'esperimento della necessaria istruttoria, entro 90 giorni dalla presentazione.
3. Gli elettori del Comune, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento sulla partecipazione, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
4. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.
5. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
6. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
7. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
8. Il Consiglio comunale può svolgere forme di consultazione diretta su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina, in apposite riunioni aperte alla cittadinanza ed alle associazioni e categorie appositamente invitate, nelle quali i soggetti in questione hanno diritto di parola. Dette riunioni, nelle quali non è prescritto un numero minimo di consiglieri presenti e non è consentita l'adozione di deliberazioni, assumono la denominazione di "Consiglio Grande". Il "Consiglio Grande" si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo o quando lo richieda il Sindaco o almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

Art.47 Bis

Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi residenti a Todi

1. E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi residenti nel Comune di Todi.
2. La Consulta è composta da un numero di membri, definito nel regolamento sulla partecipazione, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, in modo da favorire la rappresentanza delle diverse etnie.
3. La Consulta:
 - favorisce l'incontro ed il dialogo fra i portatori di differenti culture;
 - è il momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale degli stranieri;
 - si adopera per fornire informazioni utili agli stranieri, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
 - favorisce i rapporti con l'Amministrazione comunale sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi sociali, della sicurezza, della formazione.
4. Il Presidente della Consulta riceve comunicazione della convocazione del Consiglio ed ha diritto di parteciparvi con la sola facoltà di parola.
5. Le modalità di elezione, composizione e funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 47 ter

Consulta Comunale dei Giovani

1. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani, il Comune di Todi promuove la costituzione di un organo consultivo del Consiglio Comunale definito Consulta dei Giovani, espressione significativa della collettività dei giovani di Todi aventi un'età compresa tra i 16 e i 30 anni;
2. La Consulta Comunale di Giovani, composta con modalità previste dal relativo regolamento, resta in carica per la durata del mandato amministrativo;
3. La Consulta Comunale dei Giovani ha funzione propositiva e consultiva da esercitarsi nei limiti previsti dal proprio regolamento, che ne definisce le materie di competenza;
4. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento della Consulta dei Giovani.

Art. 47 quater

Consulta Comunale per le pari opportunità e le politiche di genere

1. E' istituita la Consulta Comunale per le pari opportunità e le politiche di genere. La Consulta ha funzione propositiva e consultiva in materia di politiche di genere e pari opportunità da esercitarsi nei limiti previsti dal regolamento e nell'ambito della normativa nazionale e regionale di riferimento;
2. Le modalità di elezione, composizione e funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento;
3. Il Presidente della Consulta riceve comunicazione della convocazione del Consiglio ed ha il diritto di parteciparvi;
4. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento della Consulta.

Art.48

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, di notevole rilievo e che interessino la generalità della collettività cittadina, ad eccezione di quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni, al Regolamento del Consiglio Comunale, allo Statuto delle Aziende Speciali, agli atti di costituzione di Società per Azioni o Società a Responsabilità limitata, al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi ed a quelle ulteriormente stabilite nel Regolamento sulla partecipazione, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione, o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, già adottati dal Consiglio Comunale.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum sono indetti dal Sindaco, che ne stabilisce la data di effettuazione.
4. Una Commissione di tre membri, costituita dal Segretario Generale del Comune, con funzioni di Presidente e da due membri nominati dal Consiglio Comunale e scelti nella categoria dei giudici togati e/o esperti in materie giuridico-amministrative, i quali diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, né nel semestre precedente la data di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale ed in quello successivo alla proclamazione degli eletti. I referendum ammessi e non ancora effettuati all'inizio del semestre di cui al periodo precedente, decadono.
7. I promotori possono concludere accordi con l'Amministrazione comunale sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà degli aventi diritto al voto. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti o su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto, che si individuano nei:
 - a) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte;
 - c) stranieri extracomunitari maggiorenni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in maniera continuativa nel Comune da almeno cinque anni.
10. Per tutte le materie riguardanti le problematiche giovanili, il diritto di voto nei referendum consultivi può essere esteso ai soggetti di cui alle categorie individuate al comma precedente che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'avvio della raccolta delle firme, abbiano compiuto sedici anni.
11. I referendum abrogativi sono indetti su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto, che si individuano nei:
 - a) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte;
12. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
13. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
14. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure per l'indizione della consultazione referendaria, le operazioni di voto sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sulla partecipazione.

Art.49

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi, il Comune di Todi promuove la costituzione di un organismo di partecipazione definito Consiglio Comunale dei ragazzi, espressione significativa della collettività dei ragazzi di Todi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto con modalità previste dal relativo regolamento, provvederà all'elezione del Sindaco dei ragazzi e della Giunta.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi, il Sindaco e la Giunta dei ragazzi hanno funzioni propositive e consultive da esercitarsi nei limiti previsti dal regolamento, che ne definisce le materie di competenza.

4. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art.50

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere innanzi a qualsiasi giurisdizione le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, viene determinata la costituzione in giudizio del Comune, secondo le modalità previste nel presente statuto.
3. Le associazioni di protezione ambientale previste dalla legge possono proporre innanzi al giudice ordinario le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettino al Comune.
4. Ciascun elettore o chiunque altro vi abbia interesse, nonché il Prefetto, possono proporre davanti al Tribunale Civile l'azione per ottenere la decadenza del Sindaco e dei Consiglieri comunali ai sensi di legge.

Art.51

Diritto d'accesso, di partecipazione al procedimento e d'informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.52

Il Difensore Civico

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni o la Provincia.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
4. Egli esercita anche le funzioni di garante del contribuente di cui all'art.13, commi da 6 a 9, della legge 27/07/2000 n.212.
5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
9. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
10. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.
11. Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
12. Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

Art.53

Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

1. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina o ricoprano cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
3. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non è rieleggibile.
4. Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 54
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 55
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
 - d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 56 **Incarichi ed indirizzi di gestione**

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.
7. Lo stesso regolamento, in armonia ad analoghe previsioni del CCNL può prevedere l'istituzione di un apposita area della vice dirigenza all'interno della quale è ricompreso il personale laureato appartenente alla categoria D), che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nella categoria, e già facente parte dell'area delle posizioni organizzative. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle proprie competenze ed

in particolare quelle comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d), e), del comma 1 dell'art.17 del D.Lgs 30/03/2001 n.165. Non si applica in questo caso l'art.2103 del Codice Civile. I dipendenti inseriti nell'area della vice dirigenza possono essere nominati, per tutte le funzioni ad esso attribuite, sostituti del dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, con decreto del Sindaco e secondo modalità prefigurate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
9. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
10. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
11. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
12. In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
13. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
14. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 57

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell'Ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico, le funzioni ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. La nomina non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la posizione del Segretario comunale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specifica le competenze e gli strumenti di intervento.

6. Il Segretario comunale cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
7. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
8. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

Art. 58
Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario, il quale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 59
Il Direttore Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
4. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.
5. A tal fine il Direttore:
 - a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
 - b) predisporre, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
 - d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;

- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
 - f) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti.
6. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.
 7. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
 8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
 9. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 60

Gestione amministrativa

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella

competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

- f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 61

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 62

Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, assumono la denominazione di "determinazioni", ad eccezione di quelli meramente esecutivi denominati "provvedimenti di liquidazione" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti"
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegno di spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione

- dell'impegno contabile, entro i termini stabiliti dal regolamento di organizzazione.
5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni, ad eccezione dei provvedimenti di liquidazione di spesa e l'originale è depositato presso la segreteria comunale.
 6. Tutti gli atti del Sindaco e le determinazioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 63

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 64
L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 65
L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 66
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Qualora l'Ente non approvi il bilancio preventivo nei termini di legge, l'organo di revisione contabile, d'ufficio o su istanza, diffida il Consiglio perché entro venti giorni provveda alla sua approvazione. Decorso inutilmente il termine, l'organo di revisione contabile provvede alla nomina di un Commissario ad acta con il compito di predisporre ed approvare l'atto entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello di legge. Il Commissario ad acta è scelto di norma tra membri degli organi di revisione di altri Enti locali. L'onere per la predisposizione è a carico del bilancio dell'Ente in misura pari ad 1/12 dell'indennità del proprio Presidente dell'organo di revisione. E' esclusa ogni altra ipotesi di esercizio di potere sostitutivo riferita all'art. 136 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.
5. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
6. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
7. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
8. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
9. La Giunta Municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
10. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini

ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 68
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 69
Revisione economico-finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
2. Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi

necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 70

Controllo strategico di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo strategico di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 71

Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI E PROGRAMMATICHE

CAPO I AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

	Pag.
Art.1 - Autonomia del Comune	2
Art.2 - Sede, stemma e gonfalone	2
Art.3 - Popolazione e territorio	3
Art.4 - Funzioni	3
Art.5 - Statuto comunale	4
Art.6 - Modifiche ed abrogazione dello Statuto	4
Art.7 - Regolamenti	5
Art.8 - Albo Pretorio	5

CAPO II PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

	Pag.
Art.9 - Principi fondamentali	5
Art. 9 bis - Pari opportunità	6
Art.10- Disposizioni generali	6
Art.11- Difesa,tutela e valorizzazione delle risorse naturali	7
Art.12- Promozione della cultura	7
Art.13- Interventi in campo economico	7
Art.14- Assetto ed utilizzazione del territorio	8
Art.15- Istruzione	8
Art.16- Politiche sociali e sanitarie	9
Art.17- Valorizzazione dei beni culturali	9
Art.18- Promozione dello Sport e del Tempo Libero	10
Art.19- Associazionismo, volontariato e centri sociali	10

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art.20- Organi	Pag. 11
----------------	------------

CAPO II
IL CONSIGLIO

Art.21- Elezione, composizione e durata	Pag. 11
Art.22- I Consiglieri	12
Art.23- Prerogative delle minoranze consiliari	12
Art.24- Gruppi consiliari	13
Art.25- Prima seduta del Consiglio	13
Art.26- Presidenza del Consiglio	13
Art.27- Attribuzioni del Presidente del Consiglio	14
Art.28- Linee programmatiche dell'azione del governo dell'Ente	14
Art.29- Competenze del Consiglio	15
Art.30- Commissioni consiliari permanenti	17
Art.31- Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali	17
Art.32- Adunanze del Consiglio	18
Art.33- Funzionamento del Consiglio	18
Art.34- Pubblicità delle spese elettorali	19

CAPO III
IL SINDACO

Art.35- Il Sindaco	Pag. 19
Art.36- Competenze del Sindaco	20

Art.37- Il Vice Sindaco	21
Art.38- Deleghe ed incarichi	21
Art.39- Cessazione dalla carica di Sindaco	22

CAPO IV
LA GIUNTA

	Pag.
Art.40- Composizione della Giunta	22
Art.41- Funzionamento della Giunta	23
Art.42- Competenza della Giunta	23
Art.43- Revoca degli Assessori	24
Art.44- Mozione di sfiducia	24

CAPO V
NORME COMUNI

	Pag.
Art.45- Divieto generale di incarichi, consulenze, obblighi di astensione	24

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

	Pag.
Art.46- Libere forme associative	26
Art.47- Istanze, petizioni e proposte e forme di consultazione della popolazione	27
Art.47 - Bis Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini immigrati extracomunitari ed apolidi residenti a Todi	28
Art.47 ter - Consulta Comunale die Giovani	28
Art. 47 quater - Consulta Comunale per le pari opportunità e le politiche di genere	29
Art.48- Referendum comunali	29

Art.49- Consiglio Comunale dei ragazzi	30
Art.50- Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale	31
Art.51- Diritto d'accesso, di partecipazione, d'informazione dei cittadini	31

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

	Pag.
Art.52- Il Difensore Civico	32
Art.53- Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico	33

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

	Pag.
Art.54- Ordinamento degli uffici e dei servizi	34
Art.55- Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale	34
Art.56- Incarichi ed indirizzi di gestione	35
Art.57- Il Segretario comunale	36
Art.58- Il Vice Segretario	37
Art.59- Il Direttore Generale	37
Art.60- Gestione amministrativa	38
Art.61- Autorizzazione, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti	39
Art.62- Le determinazioni ed i decreti	39

CAPO II
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

	Pag.
Art.63- I servizi pubblici locali	40
Art.64- L'Azienda Speciale	41
Art.65- L'istituzione	41
Art.66- Gestione dei servizi in forma associata	42

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

	Pag.
Art.67- Autonomia finanziaria	43
Art.68- Demanio e patrimonio	44
Art.69- Revisione economico - finanziaria	44
Art.70- Controllo strategico di gestione e controllo di qualità	45

TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE

	Pag.
Art.71- Disposizione finale	45